



UNIONCAMERE

Focus di approfondimento per i Gestori degli OCC camerali

“Assistenza ai consumatori in condizioni di sovraindebitamento, alla luce delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19”

Roma, 12 - 13 - 16 ottobre 2020



SI.CAMERA



UNIONCAMERE

Il ruolo dell'Organismo di Composizione e del Gestore della Crisi

dott. Marco Carbone

Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Roma, 12 ottobre 2020



SI.CAMERA



L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (Ordinanza Cassazione 6[^]sez.civile 19740/2017)





GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI AL 28 SETTEMBRE 2020

242 Organismi di Composizione della Crisi iscritti nella Sezione A:

- 82 Segretariati sociali (34%)
- 79 Commercialisti (32%)
- 48 Avvocati (19%)
- 28 C.C.I.A.A. (11%)
- 6 Commercialisti + Avvocati
- 1 Commercialisti + Notai (Milano, Busto, Lodi, Monza e Varese)

Segretariati sociali ex Legge 328/2000: servizi sociali di informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari

n. 37 «ISCOS»

n. 18 «I diritti del debitore»

n. 8 «Sos sociale»

n. 7 «Protezione sociale»

n. 5 «Rialziamoci Italia»





27 Organismi di Composizione della Crisi iscritti nella Sezione B:

- 2 Province: Novara e Parma
- Università Magna Grecia di Catanzaro
- 24 Comuni:

Sicilia: Acireale (CT), Vairano Petenora (CT), Tremestieri Etneo (CT), Castronovo di Sicilia (PA), Scaletta Zanclea (ME), Campobello di Mazara (TP), Modica (RG), Campofiorito (PA)

Campania: Calvi (BN), Giffoni Sei Casali (SA), Villa Literno (CE)

Piemonte: Caselle Torinese, Villa Stellone, Nichelino, Pianezza (Torino)

Puglia: Casarano e Maglie (Lecce)

Altre Regioni: Lenola (LT), Tollo (CH), Veneto Villarba (TV), Roccaforte del Greco (RC), Cerro al Volturno (IS), Marcaria (MN) e Carmignano (PO)





UNIONCAMERE

Competenza territoriale OCC del Circondario del Tribunale di Roma



ORDINI PROFESSIONALI

- n. 1 ODCEC di Roma dall'8 settembre 2015
- n. 33 Ordine degli Avvocati di Roma dal 1 aprile 2016

SEGRETARIATI SOCIALI LEGGE 328/2000

- n. 206 Istituto per la Coesione Sociale ISCOS dal 13.5.2019
- n. 250 Associazione ADR dal 2 ottobre 2019
- n. 251 I diritti del debitore dal 2 ottobre 2019



SI.CAMERA



UNIONCAMERE

Competenza territoriale OCC del Circondario del Tribunale di Velletri



OCC Ordine degli Avvocati di Velletri
numero di iscrizione 91 del 31 gennaio 2017



SI.CAMERA



UNIONCAMERE

Circondario del Tribunale di Velletri: competenza territoriale



Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone e Velletri



SI.CAMERA



IL REFERENTE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

«persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori»

- verifica domande iscrizione dei Gestori
- nomina, sostituisce i Gestori
- monitora attività dei Gestori
- comunica al debitore i costi della Procedura e i dati della Polizza RC
- comunica al Ministero modifiche regolamento, iscrizioni e cancellazioni dei Gestori
- cura i rapporti con Tribunale, GD, etc





II GESTORE DELLA CRISI (8.924 AL 28 SETTEMBRE): REQUISITI «MINIMI»

non iscritti a Ordini/Collegi:

1. laurea magistrale in materie economico giuridiche;
2. partecipazioni a corsi specialistici di durata non inferiore a 200 ore
3. tirocinio 6 mesi c/o OCC, curatori, commissari, delegati alle vendite

iscritti Ordini Commercialisti, Avvocati e Notai:

partecipazione a corsi di durata non inferiore a 40 ore (sino al 28.1.2018 erano esonerati curatori, commissari, delegati operazioni di vendita nelle p.e.)

Esperto Contabile (sezione B Albo) solo se in possesso di laurea magistrale

Il Gestore sezione A può essere iscritto in più OCC

Il Gestore sezione B iscritto in esclusiva (comuni, città metropolitane, università)

Aggiornamento biennale, decorrente dalla data del PDG, di 40 ore





REQUISITI DI ONORABILITA' DEL GESTORE DELLA CRISI

- sanzione disciplinare diversa dal mero avvertimento;
- interdetto, inabilitato, fallito;
- condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- sottoposto a misure di prevenzione;
- condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme su attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, mercati e valori mobiliari, strumenti di pagamento, in materia fallimentare e da crisi da sovraindebitamento;





ULTERIORI REQUISITI DEI GESTORI COMMERCIALISTI

- in regola con la formazione professionale continua
- in regola con il pagamento della quota annuale
- in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa
- non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni
- essere in possesso di polizza assicurativa quale Gestore
- essere in possesso di indirizzo Pec valido





LA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA: NON SOLO UN ATTO FORMALE

Il Gestore all'atto dell'accettazione dell'incarico dichiara:

- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o patrimoniale;
- non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore/consumatore o di aver partecipato ad organi di amministrazione o controllo dello stesso;
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o amministratore della società o dell'ente oppure della società controllante, controllata o soggetta a comune controllo;
- non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale





UNIONCAMERE

IL GESTORE IDEALE



SI.CAMERA



IDENTIKIT DEL GESTORE DELLA CRISI IDEALE PER IL REFERENTE

- conosce normativa, dottrina, giurisprudenza, regolamento e codice etico
- competente a prescindere dall'obbligo di aggiornamento
- diligente a prescindere dal potenziale compenso da percepire
- cortese, rispettoso, puntuale e tempestivo
- dotato di capacità di ascolto e di empatia con il debitore
- esegue personalmente la prestazione
- relaziona periodicamente il Referente sullo stato della Procedura
- risponde alle comunicazioni del Referente o della segreteria
- scrive evitando errori grammaticali e ortografici (termini latini/anglofoni)





UNIONCAMERE

RESPONSABILITA' PENALI PER I GESTORI E I DEBITORI



SI.CAMERA



SANZIONI PENALI

Gestore della Crisi:

(da 1 a 3 anni di reclusione + multa da 1.000 a 50.000 euro)

False attestazioni su veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati o sulla fattibilità del piano o nella relazione.

Debitore:

(da 6 mesi a 2 anni + multa da 1.000 a 50.000 euro)

Aumento o diminuzione passivo, sottrazione di attivo, produzione di documentazione contraffatta, sottrazione documenti, omissione di beni in inventario, esecuzioni pagamenti in violazione del piano o accordo.





UNIONCAMERE

IL COMPENSO «POTENZIALE» DEL GESTORE DELLA CRISI



SI.CAMERA



Il compenso «di massima», quantificato dall'OCC in base alle attività, passività e importo da corrispondere ai creditori «ipotizzato» dal debitore, e relative spese è pattuito mediante accordo preventivo con il debitore:

- forchetta compenso tra un minimo e un massimo
- abbattimento compenso tra il 15% e il 40%
- rimborso forfettario delle spese tra il 10% e il 15%
- rimborso delle spese sostenute per visure, trascrizioni, notarili, postali, vacanze
- acconti sul compenso finale

In caso di mancanza di accordo, i criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'Organismo sono fissati dal DM 202/2014, artt. 14-18.

Rideterminazione del compenso (minimo e massimo) dovuto all'OCC in base a: collaborazione o non del debitore e dei suoi consulenti, completezza del piano o della proposta di accordo, complessità delle questioni affrontate dai gestori, numero dei creditori e percentuale di soddisfazione dei creditori;





LIQUIDAZIONI COMPENSI GESTORI DAL 1 SETTEMBRE 2021

SI acconti ai curatori fallimentari:

art. 137 C.C.I. «è facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso ... ogni liquidazione deve essere proceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale»

NO acconti ai gestori della crisi (attendere prego....) e compenso in forse

artt. 71/81 c.2 «terminata l'esecuzione, l'OCC sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore»

art. 71/81 c. 4 «nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso»





UNIONCAMERE

Il ruolo dell'Organismo di Composizione e del Gestore della Crisi

dott. Marco Carbone

Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Roma, 12 ottobre 2020



SI.CAMERA